

ALLEGATO "A" all'atto n. 3671 di raccolta.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"F.I.M.P. E.T.S."

Art. 1 - Denominazione -

E' costituita una Fondazione con la denominazione "FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS E.T.S." in forma abbreviata "F.I.M.P. E.T.S.", regolata dagli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione è iscritta dal 16 giugno 2006 nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 25/P (parte generale).

Art. 2 - Sede -

2.1 La Fondazione ha sede in Verona – Via Antonio Locatelli n. 20.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire unità locali, sedi operative secondarie in altri comuni d'Italia e proprie rappresentanze all'estero.

Art. 3 - Scopi -

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di solidarietà e utilità sociale promuovendo la ricerca scientifica di base ed applicata nel campo delle malattie pancreatiche e, soprattutto, dei tumori.

3.2 In particolare la Fondazione si pone come principale obiettivo l'attività di ricerca svolta direttamente o tramite accordi o convenzioni con Università, altri enti di ricerca, altre fondazioni, organismi di volontariato, enti privati o pubblici, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e utilità sociale.

In tale ambito, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:

- a) promuovere, sviluppare, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività di ricerca di base ed applicata nel campo delle malattie pancreatiche e, soprattutto, dei tumori;
- b) favorire i rapporti e le relazioni tra i ricercatori e gli operatori del settore per un utile scambio di conoscenze ed esperienze;
- c) stimolare le relazioni e la collaborazione tra onlus, organizzazioni di volontariato, enti non profit in generale e Enti del Terzo Settore, istituzioni pubbliche europee, nazionali e locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare ed attuare gli interventi più opportuni per favorire la ricerca di base ed applicata nel campo delle malattie pancreatiche, con particolare riferimento ai tumori;
- d) predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- e) fornire senza fini di lucro consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività solidaristiche nel settore di riferimento;
- f) favorire e/o svolgere attività di formazione finalizzata alla preparazione di personale specializzato, nell'ambito della ricerca e cura delle malattie pancreatiche, per il perseguimento delle proprie finalità;
- g) offrire informazioni, notizie, dati, e ogni documentazione utile allo svolgimento ed allo sviluppo della ricerca nel designato ambito;
- h) partecipare ad iniziative che abbiano come finalità la gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di risorse da destinare per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- i) costituire e sostenere centri di eccellenza che operano nell'ambito degli scopi della Fondazione.

3.3 Ai sensi dell'art. 6 CTS la Fondazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche quelle attività diverse che saranno di volta in volta individuate

con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Patrimonio -

4.1 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione è dotata di proprio patrimonio costituito:

- dai beni mobili conferiti o messi a disposizione della Fondazione ed indicati nell'atto costitutivo come fondo patrimoniale iniziale;
- da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché elargizioni o contributi da parte di enti privati o pubblici, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

4.2 I versamenti a patrimonio sono comunque effettuati a fondo perduto, non essendo quindi né rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione.

4.3 Il patrimonio iniziale della Fondazione è almeno pari ad Euro 30.000 e comunque in misura non inferiore all'importo indicato dall'Organo di Vigilanza.

Art. 5 - Risorse economiche -

5.1 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie al raggiungimento dei precisati scopi dalle fonti seguenti:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contribuzioni dei privati;
- contributi dello Stato, degli Enti Locali, di Enti ed Istituzioni pubbliche in generale;
- contributi di organismi comunitari ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da eventuali attività messe a disposizione nella realizzazione delle attività della Fondazione;
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.

5.2 I finanziamenti, che pervengono alla Fondazione, vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

5.3 Ogni operazione di carattere finanziario è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma disgiunta del Presidente o del Segretario.

Art. 6 - Esercizio Finanziario -

6.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Per ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

6.3 Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio o del rendiconto relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio, ovvero il rendiconto, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla consultazione dell'atto. La richiesta di copia è soddisfatta dalla Fondazione a spese del richiedente.

Tutti gli aderenti alla Fondazione hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della Fondazione.

6.4 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri enti non profit, che per legge, statuto o

regolamento svolgano analoga attività nel medesimo ambito.

6.5 La Fondazione ha l'obbligo di destinare il proprio patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle alle stesse direttamente connesse.

Art. 7 - Organi della Fondazione -

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

Art. 8 - Presidente della Fondazione -

8.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dalla maggioranza in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione; ha il compito di convocare il Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque non meno di due volte l'anno.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario;
- b) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi;
- c) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- d) il controllo sull'osservanza delle regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

8.3 In caso di comprovata necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica alla prima riunione successiva.

8.4 Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni al Segretario ovvero ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

8.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione -

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

9.2 I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dal Consiglio stesso con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri.

9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, fino all'approvazione dell'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

9.4 Ogni membro del Consiglio esprime un voto.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei voti dei suoi membri, nomina al suo interno il Presidente, ed un Vicepresidente, che ricopriranno la carica per un triennio, fino all'approvazione dell'ultimo esercizio, o per il minor tempo determinato dal Consiglio all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina altresì il Segretario della Fondazione, che potrà essere anche persona non facente parte del Consiglio; nomina, inoltre, l'Organo di Controllo ed eventualmente il Revisore Legale ed il Comitato Scientifico.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attribuire la carica di Presidente Onorario della Fondazione ad una personalità, individuata dal Consiglio di

Amministrazione, che potrà partecipare, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario e quando lo richiedano tre consiglieri e, comunque, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale e per deliberare le direttive generali per l'attività della Fondazione.

9.8 Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare le direttive generali, alle quali dovrà attenersi il Presidente nell'esercizio dei poteri di ordinaria gestione, nonché esercitare i poteri di straordinaria amministrazione della Fondazione ed approvare il bilancio o rendiconto annuale.

9.9 La convocazione avviene per iniziativa del Presidente, deve essere comunicata per iscritto ai Consiglieri, e deve contenere, anche in modo succinto, l'ordine del giorno, mediante informativa inviata almeno cinque giorni prima della seduta ed in modo tale da assicurare e dimostrare la ricezione della stessa da parte del destinatario.

9.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di tutti i membri in prima convocazione, e con almeno un terzo dei membri in carica in seconda convocazione.

9.11 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di valutazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per età.

9.12 Le deliberazioni di tutti gli atti di ordinaria amministrazione dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.13 Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.14 In via esemplificativa, ma non esaustiva, saranno ritenuti di straordinaria amministrazione gli atti e le decisioni relative a:

- acquisizione di beni immobili e accettazione di eredità, legati e donazioni;
- istituzione di strutture di assistenza e ricerca per le malattie del pancreas;
- modificazione dello statuto;
- scioglimento della Fondazione o presentazione di istanza al Presidente del Tribunale di Verona per la nomina di un liquidatore.

Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un osservatorio nazionale sulle patologie pancreatiche.

9.15 Delle deliberazioni verranno redatti i verbali, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Fondazione e conservati in appositi registri, che rimarranno visibili da parte di chiunque ne abbia legittimo interesse e ne faccia

istanza.

9.16 I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiranno alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute, e documentate, per ragioni di ufficio e nello espletamento dei compiti assegnati.

Art. 10 - Segretario -

10.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di volta in volta deliberata ed è comunque rieleggibile. Provvede alla gestione delle pratiche di ordinaria amministrazione con la preventiva autorizzazione del Presidente e secondo le direttive di quest'ultimo.

10.2 Sono altresì di competenza del Segretario:

- a) la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) la firma della corrispondenza corrente e dei mandati ordinativi, se delegato dal Presidente e nei limiti da questo fissati;
- c) la predisposizione materiale dello schema di bilancio o rendiconto preventivo (eventuale) e consuntivo;
- d) ogni altra competenza rimessa al medesimo dal Presidente.

Art. 11 - Comitato Scientifico -

11.1 Il Comitato Scientifico è costituito da tre a nove membri, che vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra esperti nel campo della ricerca relativamente agli ambiti di cui agli scopi della Fondazione.

11.2 Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione formulerà ed approverà un regolamento per il funzionamento del Comitato.

11.4 Il Comitato ha la funzione di collaborare con il Consiglio di Amministrazione nella formazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Art. 12 – Organo di controllo

12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo anche monocratico.

12.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento oltre al monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione.

12.3 La revisione legale dei conti può essere esercitata, a discrezione del Consiglio di Amministrazione e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo così come previsto dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

12.4 L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

12.5 Esso si riunisce almeno ogni 90 giorni.

Le adunanze dell'organo di controllo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

12.6 Il Presidente dell'Organo di controllo tiene e cura il libro dei verbali dell'Organo di controllo nel quale verranno trascritti tutti i verbali delle riunioni e delle verifiche. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Scioglimento -

13.1 Qualora divenisse impossibile raggiungere lo scopo per cui si è costituita la Fondazione, oppure qualora il patrimonio divenisse insufficiente, la Fondazione verrà posta in liquidazione con la nomina di un liquidatore demandata al Presidente del Tribunale di Verona su istanza del Consiglio di Amministrazione.

13.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, sanate tutte le passività, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 14 - Clausola compromissoria -

14.1 Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi, per la risoluzione delle stesse, ad un Collegio Arbitrale, scelto e nominato secondo le prescrizioni del Regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona.

14.2 Il Collegio giudicherà secondo equità ed il lodo sarà inappellabile. La sede dell'arbitrato sarà Verona.

14.3 La legge applicabile sarà quella italiana e la lingua utilizzata sarà l'italiano.

Art. 15 – Rinvio –

15.1 Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla legislazione italiana in materia di fondazioni.

Firmato: Aldo Scarpa

Firmato: Mattia Marino Notaio